

IMPOSTE DIRETTE

di **ALBERTO BRANCHETTI**

Welfare aziendale: rimborsi spese di istruzione pagate dal coniuge

L'Agenzia delle Entrate conferma che il datore può rimborsare, in esenzione ex art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir, spese di istruzione per i familiari ex art. 12 del Tuir anche se materialmente pagate dal coniuge del dipendente, purché correttamente documentate e non già agevolate.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 10.08.2026, n. 159 affronta un tema di rilievo operativo per i piani di welfare aziendale: il trattamento fiscale dei rimborsi di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 del Tuir, quando il pagamento è stato effettuato non dal dipendente ma dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, tramite conto corrente a lui esclusivamente intestato.

L'Agenzia richiama il **principio di onnicomprensività dell'art. 51, c. 1 del Tuir**, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile, salvo le deroghe tassative dei commi successivi. Tra queste, la lettera f-bis) del comma 2 esclude dal reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione (anche prescolare), dei servizi integrativi e di mensa, nonché di ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.

Sul piano operativo, la risposta si inserisce nel solco dei chiarimenti già forniti con la **circolare n. 28/E/2016** in tema di premi di risultato e welfare aziendale, che consente al datore di erogare direttamente i servizi o di rimborsare spese già sostenute, purché sia acquisita e conservata la documentazione che comprovi l'utilizzo delle somme in coerenza con le finalità agevolate. La **risoluzione n. 55/E/2020** ha ulteriormente precisato che nella documentazione devono risultare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia della prestazione; il rimborso può essere escluso dal reddito sia se il documento è intestato al dipendente sia se è intestato al familiare fruitore, a condizione che sia verificabile che rientri tra i familiari di cui all'art. 12 del Tuir.

Un passaggio centrale della risposta n. 159/2026 riguarda **l'assenza, nella normativa, di una specifica modalità di pagamento**. Riprendendo quanto già affermato nella risoluzione n. 55/E/2020 e nella circolare n. 35/E/2022 (in tema di utenze domestiche agevolate dal decreto Aiuti-bis), l'Agenzia ribadisce che la non imponibilità può essere riconosciuta anche per rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente. Condizione imprescindibile è che dalla documentazione attestante la spesa risultino il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata, così da verificare la coerenza con le finalità indicate dall'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir.

Applicando tali principi al caso di specie, l'Agenzia conclude che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari ex art. 12 del Tuir **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore**, non legalmente ed effettivamente separato, mediante conto corrente a lui esclusivamente intestato. Resta fermo **l'obbligo di adeguata tracciabilità documentale**, in particolare in ordine al fruitore del servizio e alla natura della spesa.

Di rilievo è il richiamo espresso al **divieto di cumulo dei benefici fiscali**. Le spese di istruzione rimborsate dall'Istante in regime di esenzione non possono essere utilizzate né dal dipendente né dal coniuge che le ha sostenute per fruire di altre agevolazioni (deduzioni o detrazioni), in quanto l'onere non resta più effettivamente a loro carico. Il principio applicato è quello generale per cui la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda spetta solo nella misura in cui le spese restano effettivamente a carico del contribuente; se le stesse sono rimborsate e il rimborso non concorre al reddito, viene meno il presupposto per ulteriori benefici. A tutela di tale impostazione, l'Agenzia richiede che **il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con cui il lavoratore attesti che le medesime fatture non sono state e non saranno oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso lo stesso datore ma anche presso altri soggetti.

Il dipendente deve inoltre conservare tutta la documentazione indicata nella dichiarazione per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.